

Fabbricati rurali

Entro il 31 marzo 2012 è ancora possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per l'attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell'azienda agricola.

Lo stabilisce il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 - pdf (168.25 KB) con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al richiamato decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.

La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 - pdf (26.35 KB) si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A - pdf (35.95 KB) , da compilarsi preferibilmente attraverso l'apposita **applicazione web**, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B - pdf (53.63 KB) per le abitazioni rurali e il modello C - pdf (46.70 KB) per le altre destinazioni strumentali.

La presentazione può essere effettuata, **entro il 31 marzo 2012**, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio mediante:

- consegna diretta all'Ufficio
- raccomandata postale con avviso di ricevimento
- fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- posta elettronica certificata.

Si consiglia di utilizzare l'applicativo reso disponibile per la compilazione e l'invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia tutta la documentazione.

Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.